

DELIBERA N. 54/08/CONS

Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'art. 14bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTO l'articolo 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007;

VISTA la delibera 645/06/CONS: "Regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 8, comma 1, della delibera 645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento l'adeguamento delle disposizioni del regolamento in materia di procedure sanzionatorie alle disposizioni della predetta delibera;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Dopo l'articolo 12 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 12-bis. – (proposta di impegni). – 1. Il soggetto al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica può presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, una proposta di impegni finalizzata a migliorare le condizioni di competitività di settore rimuovendo, ove possibile, o almeno attenuando, le conseguenze anticompetitive dell'illecito. La proposta deve soddisfare i requisiti di forma ed impegnatività indicati all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS.

2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.

3. La proposta è trasmessa immediatamente all'organo collegiale competente, che ha facoltà di dettare linee di indirizzo agli uffici al fine di assicurare la completezza dell'attività istruttoria da compiere.

4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà, che appaia presentata per mere finalità dilatorie o che, anche per il momento in cui è stata presentata, avrebbe l'oggettivo effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso e in tutti i casi in cui gli impegni assunti non appaiano idonei a eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito amministrativo.

5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilità di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini

di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti.

6. All'esito dell'esame della proposta di impegni il direttore competente, valutate le risultanze acquisite, segnala all'operatore proponente le criticità eventualmente emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le sue controdeduzioni o eventuali modifiche della proposta.

7. A conclusione dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio il direttore, ai sensi dell'art. 10, trasmette all'organo collegiale lo schema di provvedimento proposto unitamente alla dettagliata relazione sull'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento. Lo schema conterrà anche la proposta della Direzione circa le determinazioni da assumere in merito agli impegni proposti dall'operatore.

Art. 12-ter – (decisione). – 1. L'organo collegiale esamina preliminarmente la proposta dell'ufficio di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 10. Ove sia accertata la responsabilità del soggetto, l'organo collegiale valuta, ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni di competitività di settore rimuovendo, o almeno attenuando, le conseguenze dell'illecito. Ove tale giudizio sia positivo, l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, così rendendoli obbligatori per l'operatore proponente, e contestualmente infligge la sanzione appropriata considerando gli effetti che potranno derivare dall'attuazione degli impegni approvati.

2. Nel caso che sopravvenga una delle ipotesi di revocabilità del provvedimento di approvazione degli impegni indicate dall'art. 7 della delibera n. 645/06/CONS, il direttore, previo contraddittorio con il soggetto interessato, trasmette all'organo collegiale competente uno schema di revoca dell'approvazione degli impegni e, contestualmente, la proposta dell'eventuale rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando in tal caso l'accertamento già effettuato in ordine alla responsabilità del soggetto.

3. In caso di mancata attuazione degli impegni il direttore, previa contestazione della violazione di cui all'art. 6 della delibera n. 645/06/CONS, trasmette per l'esame contestuale da parte dell'organo collegiale gli schemi del conseguente provvedimento sanzionatorio, del provvedimento di revoca dell'approvazione degli impegni e della rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando anche in tal caso l'accertamento già effettuato in ordine alla responsabilità del soggetto".

Art. 2

La presente delibera si applica agli impegni presentati in data successiva a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola